

Sent. n. 86/2023 pubbl. il 11/10/2023 Rep. n. 146/2023 del 11/10/2023

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

8/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, composto dai Magistrati:

Giulio Lino Maria Giuntoli
Carmine Capozzi
Giacomo Lucente
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta istanza di apertura della procedura liquidazione controllata N.89-1/2023, proposta

rilevato che il debitore, pur non costituendosi in giudizio, ha partecipato alle udienze del
18/7/2023, 12/9/2023, 3/10/2023 (in queste ultime assistito da difensore), nulla ecce-
pendo in ordine al credito azionato ma soltanto chiedendo termine per una sistemazione
conciliativa con la controparte (tentativi che non hanno sortito effetto, come risulta dal

verbale dell'odierna udienza); rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti (v. titoli, anche giudiziali, non opposti, depositati dalla ricorrente; verbali negativi di pignoramento; informativa AER e INPS);

verificata l'esistenza dei presupposti di cui agli artt.268, co.2 e 269 CCII;

considerato, in particolare, che il credito della ricorrente ammonta ad euro 16783,12; che l'informativa AER evidenzia debiti iscritti a ruolo per euro 340.427,78, di cui soltanto euro 288.359,71 oggetto di sospensione per effetto della richiesta di adesione alla c.d. rottamazione quater; che l'informativa INPS mostra debiti, oltre a quelli già passati all'agente della riscossione, per euro 18.055,00; che, in conclusione, è superata la soglia di euro 50.000,00 prevista dall'art.268, co.2 CCI;

considerato ancora che un'istanza di fallimento proposta nel 2019 è stata respinta dal tribunale di Lucca sul presupposto che il resistente fosse un piccolo imprenditore (copia del provvedimento è prodotta dalla ricorrente); che da allora, alla luce dell'espletata istruttoria, nulla sembra essere cambiato, se non un aggravamento del debito fiscale; che pertanto devono reputarsi sussistenti le condizioni di cui all'art.2, co.1 lett.d) per la definizione di impresa minore;


P.Q.M.

Visti gli artt.49, 65, 270 CCII,

-	dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di	

- nomina giudice delegato il dr. Carmine Capozzi;
- nomina liquidatore il dott. Marco Neri dell'ODCEC di Lucca;





- ILCASO.it
 - ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatori e l'elenco dei creditori;
 - assegna ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di cui all'art.270, co.4, e 272, co.1 CCII, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 CCII;
 - ordina la consegna dei beni mobili e il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'(eventuale) immobile adibito ad abitazione del debitore e della sua famiglia, che conserverà tale destinazione d'uso sino alla sua liquidazione;
 - dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Lucca, oltre che la sua iscrizione presso il registro delle imprese;
 - ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove presenti beni mobili registrati o immobili;
 - dispone che il liquidatore provveda ad aprire un conto corrente bancario, intestato alla procedura e che la gestione dei mandati di pagamento avvenga, sino all'attuazione dell'art.131 CCII, con le modalità telematiche di cui alla circolare del Presidente del Tribunale di Lucca del 16.6.2020 e successivamente con le modalità di cui all'art.131, co.4 CCII;
 - autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt.155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. cpc, ad accedere alle banche dati e ad acquisire i documenti di cui all'art.49, co.3 lett.f), nn. da 1 a 5;
 - dispone che il liquidatore, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, faccia pervenire, ai fini dell'art.282 CCII, una relazione sull'assenza delle condizioni ostative all'esdebitazione di cui agli artt.280 e 282, co.2 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti e al liquidatore nominato.

Lucca, 3/10/2023.

Il Giudice estensore Carmine Capozzi

> Il Presidente Giulio Lino Maria Giuntoli



